



LA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

A cura del dott. Pierluigi Capuano

In genere, con la locuzione “rimanenze” si intendono sia beni che formano oggetto dell'attività imprenditoriale sia altri beni materiali che intervengono nella catena produttiva ovvero beni immateriali iscritti nell'attivo circolante.

La valutazione delle scorte di magazzino costituisce uno dei fattori maggiormente in grado di influenzare la formazione del risultato economico d'esercizio e del capitale di funzionamento, per cui il criterio utilizzato ai fini della valorizzazione assume notevole importanza.

Ciò premesso appare opportuno effettuare un raffronto dell'attuale disciplina nazionale (sia civilistica che fiscale) con i dettami dei principi contabili, nazionali ed internazionali e, in particolare, della nuova versione dello IAS n. 2 (*Rimanenze - Inventories*), che non annovera il criterio del LIFO tra quelli consentiti per la valutazione delle giacenze di magazzino.

La normativa civilistica.

L'art. 2424 del Codice civile, rubricato “*Contenuto dello stato patrimoniale*” prevede che le rimanenze di magazzino vengano indicate nell'Attivo circolante; il successivo art. 2425 “*Contenuto del conto economico*” prevede, invece, che le rimanenze siano evidenziate, sia nel Valore della produzione che tra i Costi di produzione, non in termini assoluti bensì come

Vai al sito: <http://www.misterfisco.it> o al sommario <http://www.misterfisco.it/saggi/saggi.asp>

© Misterfisco 2001 - 2008. Tutti i diritti sono riservati, è vietata anche la riproduzione parziale

variazione intervenuta nel corso dell'esercizio.

In merito ai criteri di valutazione, l'art. 2426 fissa come il principio generale secondo cui le scorte devono essere iscritte al loro costo di acquisto o di produzione, ovvero¹, se minore, al loro valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. L'eventuale minore valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci qualora vengano meno i motivi che avevano indotto a tale valutazione.

In deroga al suddetto principio, la valutazione delle materie prime, sussidiarie e di consumo, può avvenire in base ad un valore costante nel caso in cui le stesse siano costantemente rinnovate, e di scarsa importanza in rapporto all'attivo del bilancio.

Il medesimo articolo prevede, infine, che il costo dei beni fungibili può essere calcolato con il metodo della media ponderata, il "primo entrato, primo uscito" (FIFO) o "ultimo entrato, primo uscito" (LIFO), avendo cura di fornire l'opportuna informativa nel caso in cui il valore così ottenuto differisca in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio.

Il principio contabile OIC n. 13 - “Le rimanenze di magazzino”².

Le rimanenze di magazzino, che includono i beni destinati alla vendita nonché i beni che concorrono alla loro produzione, possono essere suddivise, secondo le indicazioni dell'OIC, nelle seguenti classi:

- a) merci e prodotti finiti;
- b) semilavorati;
- c) prodotti in corso di lavorazione;
- d) materie prime;
- e) materie sussidiarie e di consumo (materiali usati in maniera indiretta a scopi produttivi).

L'elemento discriminante ai fini dell'inclusione o meno di un bene tra le rimanenze di magazzino è costituito dal trasferimento dei rischi relativi allo stesso che, normalmente, si

¹ In ossequio al postulato della prudenza.

² Tale principio, predisposto dall'Organismo Italiano di Contabilità il 13 luglio 2005, sostituisce il principio n. 13 del gennaio 1994.

realizza con il passaggio sostanziale del titolo di proprietà dal cedente al cessionario³.

Ai fini della corretta valutazione delle rimanenze è necessario fare riferimento a due postulati fondamentali:

- 1) il criterio base delle valutazioni di bilancio per le imprese in funzionamento è quello del costo⁴;
- 2) il principio della prudenza, secondo cui non vanno contabilizzati gli utili non realizzati mentre vanno contabilizzati le perdite ed i rischi anche se non definitivamente conosciuti.

Le rimanenze, stante la loro natura di costi relativi a beni in giacenza che si rinviano all'esercizio successivo in quanto solo in futuro potranno essere recuperati per il tramite del corrispettivo ricavo, devono essere valutate al minore tra il costo storico ed il valore desumibile dall'andamento del mercato: tale criterio rende, infatti, possibile l'adeguamento dell'originario costo storico al minor valore⁵ che potrà essere recuperato in futuro.

Costo storico.

Il costo storico si identifica con il complesso dei costi sostenuti per conseguire la proprietà dei beni in rimanenza nel loro attuale sito e condizione ed è, pertanto, costituito dal costo d'acquisto per i beni (prodotti destinati alla rivendita, materiali diretti ed indiretti da destinare alla trasformazione, ecc.) acquisiti da terze entità, e dal costo di fabbricazione per i prodotti già trasformati e per i materiali in corso di trasformazione industriale.

Valore di mercato.

Ai fini della valutazione delle rimanenze per valore di mercato si intende:

- a) per le materie prime e sussidiarie, nonché per i semilavorati d'acquisto che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti: costo di sostituzione;

³ Per i beni mobili tale momento si identifica usualmente con la data di consegna o spedizione; per i beni immobili con la data di stipulazione del contratto di compravendita.

⁴ Cfr. Principio Contabile n. 11 "Bilancio d'esercizio – Finalità e postulati".

⁵ Tale minor valore può originare da vari eventi come obsolescenza, danni, deterioramenti, mutamenti nella moda, ecc..

- b) per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione: valore netto di realizzo.

Il principio contabile internazionale n. 2⁶.

Lo IAS 2 “*Rimanenze*” disciplina il trattamento contabile delle rimanenze di beni posseduti per la vendita o impiegati nei processi produttivi (ovvero nella prestazione di servizi), ad eccezione dei:

- a) lavori in corso derivanti da commesse a lungo termine, (disciplinati dallo IAS 11);
- b) strumenti finanziari (cui si applica la disciplina dettata dallo IAS 39);
- c) attività biologiche connesse ad attività agricole e prodotti agricoli al momento della raccolta(cui si applica lo IAS 41).

Il principio in esame non si applica, inoltre, per la valutazione delle rimanenze dei:

- a) produttori di prodotti agricoli e forestali, prodotti agricoli dopo la raccolta, minerali e prodotti minerali, nella misura in cui il valore di tali rimanenze è determinato al valore netto di realizzo secondo quanto previsto da consolidate prassi in quei settori. Quando tali rimanenze sono valutate al valore netto di realizzo, i cambiamenti di quel valore sono rilevati a conto economico nell’esercizio del cambiamento;
- b) i commercianti (*trader*) - intermediari (*broker*) in merci (*commodity*) che valutano le loro rimanenze al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita. Quando tali rimanenze sono così valutate, le variazioni nel *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita sono rilevate a conto economico nell’esercizio di tale variazione.

Il criterio di valutazione dettato dallo IAS 2 è, praticamente, il medesimo dettato dal principio contabile italiano, in quanto prevede che le rimanenze vengano valutate al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo. Omologa al principio contabile nazionale sono, altresì, le definizioni di “costo” e “valore netto di realizzo”.

⁶ Adottato con Regolamento n. 2238/2004 ed applicabile ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva.

Metodi di determinazione del costo ai fini della valutazione delle rimanenze.

Ai fini di addivenire ad una valutazione delle rimanenze di magazzino più corretta possibile, si renderebbe necessaria l'esatta individuazione delle singole unità e la susseguente attribuzione a ciascuna di esse del costo specificatamente sostenuto per ottenerla. Rivelandosi il suddetto percorso praticamente inapplicabile a causa della mole e della velocità delle rimanenze, sono stati predisposti metodi e/o criteri alternativi di determinazione del costo. Di seguito saranno analizzati quelli previsti dai principi contabili nazionali ed internazionali.

Metodi comuni ai principi nazionali ed internazionali.

Costo specifico (beni non fungibili).

Tale criterio, applicabile unicamente ai beni non normalmente fungibili (ovvero tra loro intercambiabili) ed alle merci e/o i servizi (acquistati o prodotti) mantenuti distinti dagli altri, prevede l'esatta attribuzione del costo a ciascun bene, realizzabile attraverso l'impiego di distinte individuazioni del rispettivo costo specifico. Il criterio in esame non è applicabile nel caso di grandi moli di beni tra loro fungibili poiché il metodo di selezione dei beni che rimangono in rimanenza potrebbe essere artatamente utilizzato al fine di ottenere effetti predeterminati sul risultato economico.

FIFO (first in first out).

In base a tale metodo si presuppone che vengano vendute per prime le merci acquistate o prodotte in tempi più remoti: di conseguenza rimangono in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più recenti. Da un punto di vista economico tale metodo conduce alla contrapposizione di ricavi recenti con costi meno recenti, essendo questi ultimi ordinati in base alla data di sostenimento.

Costo medio ponderato.

A differenza di quanto avviene nel metodo del costo specifico, secondo il metodo del costo medio ponderato le quantità di beni prodotte o acquistate non sono individualmente

identificabili, facendo parte di un insieme in cui i beni sono ugualmente disponibili. Secondo il principio OIC n. 13 la ponderazione dei costi può avvenire:

per movimento: il costo medio viene calcolato dopo ogni singolo acquisto e le quantità vendute sono scaricate in base al costo medio calcolato dopo l'ultimo acquisto compiuto.

per periodo: in tal caso, per esigenze pratiche, la ponderazione non avviene in seguito a ciascun movimento, bensì su base periodale (mensile, trimestrale, semestrale, annuale, ecc.); alle quantità ed ai costi in giacenza all'inizio dell'esercizio si aggiungono gli acquisti e/o le produzioni di un periodo e si determinano i nuovi costi ponderati.

Metodo previsto dai soli principi nazionali.

LIFO (last in first out).

La maggiore novità sostanziale introdotta dallo IAS 2 rispetto ai principi contabili nazionali è ravvisabile nella mancata previsione, tra le metodologie consentite per la valutazione delle rimanenze, del LIFO. Attraverso il metodo in questione si realizza la contrapposizione, a livello di conto economico, tra costi e ricavi correnti (*rectius* più recenti) sicché, in fase di prezzi ascendenti, vengono attenuati gli effetti inflazionistici rispetto ai metodi precedentemente esaminati.

Considerata l'onerosità che comporterebbe l'applicazione del metodo c.d. *continuo*⁷, la valutazione delle rimanenze di fine esercizio viene usualmente effettuata mediante il metodo c.d. *a scatti* che prevede quanto segue:

- 1) si confronta la quantità di una voce giacente a fine esercizio con quella esistente all'inizio del medesimo esercizio;
- 2) nel caso in cui la quantità alla fine del periodo eccede quella iniziale, la quantità corrispondente a quella di inizio periodo viene valorizzata con il costo a quella data, mentre la quantità incrementale viene valutata con uno dei metodi che

⁷ Tale criterio comporterebbe, infatti, l'applicazione della valutazione al LIFO in seguito ad ogni movimentazione in entrata o in uscita.

saranno illustrati in seguito. Attraverso tale metodo ogni incremento di fine esercizio viene a costituire uno “strato” o classe;

- 3) nel caso in cui la quantità di fine esercizio sia inferiore a quella iniziale, la valorizzazione delle giacenze finali avviene utilizzando i costi e le quantità delle classi LIFO più remote componenti le esistenze iniziali.

Disciplina fiscale.

L’art. 92 del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 (di seguito anche “TUIR”) statuisce che concorrono a formare il reddito dell’esercizio le variazioni delle rimanenze finali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, nonché delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Al suddetto fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici⁸ o a norma dell’articolo 93⁹, sono assunte per un valore non inferiore a quello risultante raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni indicate nei commi 2 e ss. del succitato articolo.

In particolare, il comma 2 statuisce che nel primo esercizio le rimanenze sono valutate al costo medio, ovverosia *“attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell’esercizio stesso per la loro quantità”*.

Negli esercizi successivi, invece, la valutazione dipende dalla variazione subita dalle giacenze; in particolare (art. 92, comma 3, TUIR):

- se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all’esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate al costo medio, vengono a costituire voci distinte per esercizi di formazione;
- se, invece, la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente (metodo c.d. “LIFO a scatti annuale”).

⁸ Tale criterio di valutazione viene utilizzato, solitamente, dalle imprese produttrici di beni non fungibili in ragione della loro alta specificità.

⁹ Articolo intitolato *“Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale”*.

Posto tale criterio di valutazione, il successivo comma 4 apre la strada ad altri metodi, statuendo che le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del *“metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito”¹⁰ o con varianti di quello di cui al comma 3¹¹”*.

In pratica, nel caso in cui venga utilizzato un metodo diverso da quelli previsti dalla normativa civilistica, il valore attribuito alle rimanenze viene comunque accettato ai fini fiscali, a condizione che non scenda al di sotto di quello calcolato con l'applicazione del metodo LIFO su scatti annuale.

La suddetta disposizione, avente carattere generale, subisce una deroga nel caso di società che, nel corso dell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, cambiano¹² il criterio di valutazione, abbandonando il LIFO in favore del FIFO o del costo medio ponderato. In tal caso, infatti, le società possono continuare ad adottare, ai soli fini fiscali, i criteri di valutazione precedentemente utilizzati, avendo l'accortezza di effettuare in sede di dichiarazione dei redditi apposita opzione irrevocabile ed operando, nel contempo, le dovute variazioni in aumento/diminuzione.

Articolo pubblicato in data 12 maggio 2008

Il presente articolo è un passaggio della più completa ed esaustiva guida redatta dal Dott. Pierluigi Capuano. La guida è acquistabile su Misterfisco.it all'indirizzo <http://www.misterfisco.it/ebook/ebook2.asp?testo=9>

¹⁰ Ovverosia con il metodo c.d. FIFO.

¹¹ Vale a dire il LIFO a scatti annuale.

¹² Anche per opzione.